ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Art. 4

Zone depresse di montagna

Nella predisposizione e coordinazione dei programmi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere tenute in particolare considerazione le necessita' delle zone depresse di montagna.

Versione in vigore dal 16 settembre 1950, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale
Estremi	Legge 10 agosto 1950, n. 647
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esecuzione-di-opere-straordinarie-di-pubblico-interesse-nell-italia/art-4-zone-depresse-di-montagna/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it